



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 44 DEL 15/04/2020

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19: PROROGA AL 3 MAGGIO 2020 DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO. CHIUSURA CIMITERI COMUNALI.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con ordinanza del 30/10/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° **38 del 03/04/2020** con la quale è stato disposto quanto segue:

1. CHIUSURA sino al giorno 13 APRILE 2020 compreso del CENTRO SPORTIVO COMUNALE di Via Dante Alighieri 47 a Mussolente e degli impianti sportivi in esso presenti: PALAZZETTO DELLO SPORT ED ANNESSO BAR, BOCCIODROMO, CAMPI DA CALCIO, STRUTTURA PER BEACH VOLLEY, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO A 5;
2. CHIUSURA sino al 13 APRILE 2020 compreso delle PALESTRE SCOLASTICHE;
3. la conseguente sospensione di tutte le attività sportive e motorie, agonistiche e dilettantistiche, delle sedute di allenamento e delle competizioni/gare di ogni ordine e grado;
4. CHIUSURA sino al 13 APRILE 2020 compreso dei parchi pubblici comunali di via Roma e di via Francesco Baracca;
5. CHIUSURA dell'accesso ai Cimiteri comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons. Cuccarollo), fino al 13 aprile 2020 compreso, salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;
6. SOSPENSIONE del mercato agricolo del venerdì pomeriggio presso il parcheggio di via Roma fino al 13 aprile 2020 compreso;

VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative*



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 1;

VISTA inoltre l'**ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 13 aprile 2020**, pubblicata in pari data sul B.U.R. della Regione Veneto n° 50;

CONSIDERATO CHE:

- le norme sopraccitate producono effetto dalla *data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020*;

- **l'art. 1 comma 1 lett e)** del DPCM 10 aprile 2020 così prescrive: *"e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici"*;

- **l'art. 1 comma 1 lett g)** del DPCM 10 aprile 2020 così prescrive: *"sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo"*;

- **l'art. 1 comma 1 lett u)** del DPCM 10 aprile 2020 così prescrive: *"sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi"*;

- il **punto 1 lett b)** dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 13 aprile 2020 stabilisce il **divieto** di esercizio dell'attività di commercio nella forma del **mercato all'aperto** e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari **se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano (omissis) ...**

RITENUTO pertanto necessario, nella circostanza, disporre la proroga della propria precedente ordinanza **n° 38 del 03/04/2020 fino al 3 maggio 2020 compreso limitatamente** alla **CHIUSURA** dell'accesso ai **Cimiteri** comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons. Cuccarollo), salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINA

ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per quanto in premessa espresso, la **CHIUSURA** dell'accesso ai **Cimiteri** comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons. Cuccarollo), **fino al 3 MAGGIO 2020 compreso**, salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;

RENDE NOTO

1. che in base **all'art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, fino al 3 MAGGIO 2020 compreso**, sono disposte:

- la **CHIUSURA del CENTRO SPORTIVO COMUNALE** di Via Dante Alighieri 47 a Mussolente e degli impianti sportivi in esso presenti: PALAZZETTO DELLO SPORT ED ANNESSO BAR, BOCCIODROMO, CAMPI DA CALCIO, STRUTTURA PER BEACH VOLLEY, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO A 5;
- la **CHIUSURA delle PALESTRE SCOLASTICHE**;
- la conseguente **sospensione di tutte le attività sportive e motorie, agonistiche e dilettantistiche, delle sedute di allenamento e delle competizioni/gare di ogni ordine e grado**;
- la **CHIUSURA dei parchi pubblici** comunali di via Roma e di via Francesco Baracca;

2. che in base a quanto previsto al **punto 1 lett b)** dell'**ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 13 aprile 2020** l'**apertura del mercato agricolo del venerdì pomeriggio** presso il parcheggio di via Roma è condizionata dall'adozione da parte del Sindaco del prescritto **piano di dettaglio delle condizioni minimali di gestione dell'area e degli accessi, in corso di redazione**;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e nel sito web comunale e diffusa nei canali *social network* per la massima conoscenza alla popolazione;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al gestore del Palazzetto dello Sport (Goccia Social Sport) al gestore dell'impianti di calcio (New Generation Mussolente asd), al concessionario dell'impianto di beach volley, di tennis e del calcetto a 5 (Point Beach ssd srl) nonché alle associazioni e gruppi fruitori delle palestre scolastiche;
- di trasmettere altresì copia della presente ordinanza alla Prefettura di Vicenza, alla Regione Veneto, all'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al locale Comando di Polizia locale;

DEMANDA



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

Al Corpo di Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" ed a tutte le Forze di Polizia la sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

I N F O R M A

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure, in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco

MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)